

STATUTO

EMERGENZA URGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: QUARTU SANT'ELENA CA VIA
ANGIOLO SILVIO NOVARO 64

Numero REA: CA - 302675

Codice fiscale: 03862010927

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-04-2020 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita una società cooperativa, denominata: **"EMER-
GENZA URGENZA Società Cooperativa Sociale"**.

Per tutto quanto non espressamente previsto nelle presenti
norme di funzionamento e nei relativi regolamenti attuativi,
si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi
speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia
di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili
con la disciplina cooperativistica.

La sede è fissata nel Comune di Quartu Sant'Elena,
all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.

La decisione di variare l'indirizzo, nell'ambito dello
stesso Comune è di competenza dell'organo amministrativo.
L'Organo Amministrativo può istituire agenzie ed uffici
anche in altre località.

ARTICOLO 2 - DURATA

**La durata della società è fissata fino al 31 dicembre
2060,** potrà essere prorogata con deliberazione dell'as-
semblea anche prima della data di scadenza.

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

ARTICOLO 3 - NORMATIVA GENERALE

Alla Cooperativa si applicano le disposizioni previste
nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuati-

	vi, nonchè le prescrizioni stabilite dalla legge n° 381
	dell'8 novembre 1991 e quelle contenute nel Titolo VI del
	Libro V del codice civile. In quanto compatibili, si applli-
	cano le disposizioni previste dal Titolo V del libro V
	del codice civile, in materia di società a responsabilità
	limitata.
	ARTICOLO 4 - NORMATIVA SPECIALE
	La Cooperativa adotta il modello societario della società
	a responsabilità limitata in quanto compatibile con la
	disciplina prevista dal codice vigente in materia di so-
	cietà cooperative.
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società
	con il suo patrimonio.
	ARTICOLO 5 - REGIME MUTUALISTICO
	La cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, in-
	tende orientare la gestione sociale al conseguimento dei
	parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi
	dell'articolo 2512 e seguenti del codice civile.
	A norma dell'articolo 2514 del codice civile troveranno
	applicazione nella Cooperativa i principi della mutualità
	prevalente e quindi:
	1. il divieto di distribuire i dividendi in misura supe-
	riore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,
	aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale ef-
	fettivamente versato;

	2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	SCOPO - OGGETTO - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ	
	ARTICOLO 6 - SCOPO SOCIALE	
	La Cooperativa sociale svolge servizi socio-sanitari ed educativi, senza fini di lucro e comunque senza essere legata a società aventi fini di lucro o da queste controllate secondo quanto previsto dall'art. 1 lettera a) della legge 8 novembre 1991 n° 381 e successive modifiche.	
	Per le proprie finalità la società si avvale delle didattiche e dei mezzi più idonei.	
	La Cooperativa persegue lo scopo di procurare ai soci il collocamento del loro lavoro e consentire agli stessi una continuità lavorativa alle migliori condizioni per mezzo delle attività sociali, nonché contribuire al migliora-	

mento delle loro condizioni economiche, sociali e professionali.

Con deliberazione dell'organo amministrativo potrà dare altresì adesione ad organismi associativi, economici o sindacali che si propongono iniziative di carattere mutualistico, cooperativistico, di lavoro e solidaristico.

La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo italiano ed europeo.

Per ciò stesso la cooperativa, aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e ai suoi organi periferici, nella cui giurisdizione ha le proprie sedi.

ARTICOLO 7 - OGGETTO SOCIALE

La Cooperativa, considerata l'attività mutualistica di riferimento, ha per oggetto le seguenti attività:

- il servizio di ambulanza in emergenza (118) e non in emergenza;

- l'erogazione dei servizi socio-sanitari assistenziali e di salvaguardia ambientale; con particolare riferimento al soccorso sanitario sviluppato con mezzi appositamente attrezzati quali ambulanze di rianimazione, mezzi allestiti per il soccorso pediatrico, auto mediche e qualsiasi altro mezzo appositamente attrezzato o allestito, anche per il soccorso a mare ed aereo, sia in proprio che per conto di enti pubblici che privati:

- attività di trasporto di anziani, dializzati e disabili

	ed inserimento presso le relative strutture sanitarie;	
	- La formazione di squadre per il soccorso e la preven-	
	zione in emergenze chimiche, biologiche, nucleari e simi-	
	li;	
	- la formazione di squadre per il soccorso anche a mare e	
	la collaborazione con il servizio di eli-soccorso isti-	
	tuendo squadre preparate ad operare all' interno di eli-	
	cotteri;	
	- la raccolta ed il trasporto medicinali, del sangue, de-	
	gli organi, del seme e di quant' altro le tecniche medi-	
	co- scientifiche avranno necessità di accogliere, conser-	
	vare, trasportare;	
	• l'organizzazione di corsi di primo soccorso ed avanzati	
	all' interno di strutture pubbliche e private;	
	• la gestione di attività di assistenza medica, infermie-	
	ristica, terapia riabilitativa e fisioterapia e di assi-	
	stenza sanitaria a carattere domiciliare, ambulatoriale,	
	semi residenziale a persone anziane autosufficienti e	
	non, con disabilità fisiche, psichiche o sensoriali; ov-	
	vero realizzata all'interno di centri di servizio apposi-	
	tamente allestiti o predisposti da enti pubblici e da	
	privati;	
	- Attività di assistenza domiciliare anziani e minori,	
	sostegno socio educativo;	
	- la realizzazione e gestione di attività di servizi alla	

	persona, quali asili nido, baby parking, colonie estive,	
	ludoteche e simile, servizi di assistenza domiciliare e	
	tutelare per anziani e disabili portatori di handicap,	
	sofferenti mentali, malati terminali e di aids, minori,	
	sia in proprio che per conto di enti pubblici e/o privati	
	nonché organizzazione e gestione di eventi sociali;	
	- la gestione e la promozione di campagne culturali per	
	l'educazione sanitaria finalizzata particolarmente alla	
	prevenzione;	
	- la gestione di centri di riabilitazione e ricreativi,	
	di colonie, attività di animazione come ad esempio gite	
	turistiche; centri di ascolto e di riabilitazione per	
	l'inserimento sociale di chi vive in stato di abbandono,	
	di emarginazione e di disagio; centri e comunità dirette	
	al recupero delle dipendenze da alcool, da sostanze stu-	
	pefacenti;	
	- la gestione di centri di accoglienza per minori disa-	
	dattati atti al raggiungimento del recupero educativo ed	
	al loro reinserimento nella società nonchè centri di ac-	
	coglienza e di aggregazione sociale per persone anziane	
	autosufficienti e non portatori di handicap, sofferenti	
	mentali, malati terminali e di aids, minori come case fa-	
	miglia, residence per anziani, nonché servizi integrati	
	per residenze protette; Servizi e centri di riabilitazio-	
	ne;	

	- la gestione di centri diurni e altre strutture con ca-	
	rattere animativi e finalizzate al miglioramento della	
	qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo	
	libero, la cultura e il turismo sociale; gestione e ani-	
	mazione soggiorni di vacanza per anziani, portatori di	
	handicap, sofferenti mentali, malati terminali e di aids,	
	minori;	
	- collaborazioni con associazioni di volontariato per lo	
	svolgimento di servizi di soccorso, socio - assistenziali	
	per minori e non, anziani, portatori di handicap, tossi-	
	codipendenti e soggetti svantaggiati e non;	
	- la gestione di strutture da adibire al ricovero di per-	
	sone con particolari problemi; la gestione di case di ri-	
	poso e case protette;	
	- la gestione di centri culturali, ricreativi, musei, lu-	
	doteche, biblioteche, di centri e beni culturali e ar-	
	cheologici;	
	- servizi di consulenza nel senso più ampio del termine	
	per tutte le attività sopra citate, l'esecuzione di pro-	
	getti di ricerca scientifica e/o di formazione professio-	
	nale e/o di incarichi di consulenza nell'ambito dei ser-	
	vizi assistenziali, socio-sanitari ed educativi;	
	- la gestione di centri operativi di pronto intervento	
	per tutelare i diritti dei minori e salvaguardarli da	
	ogni forma di violenza e promuovere campagne culturali	

	informative per i genitori, laddove necessitino stimoli e	
	confronti culturali e sociali; svolgere opera di anima-	
	zione, promuovere attività sportive, musicali, ricreative	
	e culturali e fornire sostegni educativi all'interno dei	
	nuclei familiari in difficoltà; la gestione di appalti di	
	lavori di pulizia nei vari centri sanitari, la gestione	
	di centri sportivi volti allo svolgimento di attività	
	rieducativa.	
	La Cooperativa potrà avvalersi di tutte le provvidenze	
	agevolative previste da leggi regionali, nazionali e co-	
	munitarie per l'imprenditoria e quant'altro dovesse ren-	
	dersi accessibile e che l'organo amministrativo riterrà	
	utili al fine del raggiungimento degli scopi sociali.	
	Per il raggiungimento dell'oggetto sociale - nel rispetto	
	della norme in materia bancaria ed in via assolutamente	
	non prevalente - la società può assumere sia direttamente	
	che indirettamente interessenze e partecipazioni in altre	
	società, imprese, consorzi, società consortili o associa-	
	zioni temporanee di imprese aventi oggetto analogo, affi-	
	ne o connesso al proprio; può compiere ogni e qualsiasi	
	operazione commerciale, finanziaria, mobiliare ed immobi-	
	liare ritenuta utile o opportuna dall'organo amministra-	
	tivo; essa potrà, inoltre, prestare avalli, fidejussioni	
	e garanzie sia personali che reali, anche a favore di	
	terzi.	

	Le sopra citate attività potranno essere svolte nei limi-
	ti previsti per legge.
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi
	giuridici necessari o utili alla realizzazione degli sco-
	pi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo
	sviluppo tecnologico per la ristrutturazione o per il po-
	tenziamento aziendale e l'adozione di procedure di pro-
	grammazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o
	all'ammodernamento aziendale ai sensi della Legge 31 gen-
	naio 1992 n° 59 ed eventuali norme modificative ed inte-
	grative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre
	imprese a scopo di stabile investimento e non di colloca-
	mento sul mercato.
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati
	al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri
	ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le mo-
	dalità di svolgimento di tale attività sono definite con
	apposito Regolamento approvato dai soci.
	La Cooperativa può aderire o stipulare contratti per la
	partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi
	dell'art. 2545 septies del codice civile, previa delibera
	da parte dell'Assemblea dei soci.
	ARTICOLO 8 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ
	La Cooperativa nello svolgimento della propria attività,
	si avvarrà, prevalentemente, delle prestazioni lavorative

dei soci e comunque, avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e dell'oggetto sociale, potrà comunque occasionalmente ovvero in modo continuativo avvalersi della prestazione di terzi soggetti con i quali si converrà la natura ed il tipo di rapporto di prestazione da instaurare.

Le modalità di assunzione e di nomina del personale, nonché i diritti, i doveri, le attribuzioni e le mansioni dello stesso, troveranno fonte nel Regolamento di cui all'art. 6 della Legge 3 aprile 2001, n° 142 e nel rispetto comunque delle vigenti norme di legge, in particolare della Legge n° 62/2000 e del contratto collettivo nazionale di settore.

Riguardo ai rapporti mutualistici, la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

I SOCI

ARTICOLO 9 - REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è illimitato e variabile.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1.1 Soci lavoratori: Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che esercitano l'arte o il mestiere corrispondenti alla specialità

	tà della Cooperativa e abbiano maturato una capacità pro-
	fessionale nei settori definiti nell'oggetto della socie-
	tà e che attivamente possano collaborare al raggiungimen-
	to dei fini sociali.
	Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o colla-
	boratori aventi una specifica caratterizzazione profes-
	sionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon
	funzionamento della società.
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutuali-
	stici, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore
	rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse
	tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in
	qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione ita-
	liana.
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del
	socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso
	ed il relativo trattamento economico e normativo sono di-
	sciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio
	di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea dei soci
	in conformità a quanto stabilito dalla legge 142/2001 e
	successive modificazioni.
	1.2 Soci in prova (a norma dell'art. 2527) sono soci coo-
	operatori ammessi in una categoria speciale in virtù
	dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inse-
	rimento nell'impresa. Tali soci non possono in ogni caso

	superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.	
	Al termine di un periodo di cinque anni il nuovo socio è	
	ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci	
	cooperatori.	
	Il socio in prova ha l'obbligo di partecipare alla vita	
	sociale ma non ha diritto di voto nelle assemblee.	
	Nel caso tale categoria superi il limite anzidetto il	
	Consiglio di Amministrazione provvederà al ripristino dei	
	rapporti previsti dalla legge o dall'atto costitutivo.	
	Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle perso-	
	ne fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbli-	
	che o private le cui attività siano conformi allo scopo	
	perseguito dalla cooperativa ed abbiano i requisiti ne-	
	cessari per l'ammissione nella società.	
	1.3 soci volontari (articolo 2 legge 381/91) sono i soci	
	che partecipano all'attività lavorativa della società ma	
	senza percepire compenso di alcuna natura, fatti salvi i	
	rimborsi delle spese vive effettivamente sostenute e do-	
	cumentate: i soci volontari non possono superare il 50%	
	di tutti i soci e devono essere iscritti in una separata	
	sezione del libro soci, nonché assoggettati ad assicura-	
	zione INAIL contro gli infortuni, qualora svolgano di	
	fatto attività assicurabili.	
	2.1 Soci finanziatori e titolari di strumenti finanziari	
	La Cooperativa può emettere strumenti finanziari parteci-	

14 di 47

Possono essere altresì ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Non possono essere soci cooperatori coloro che esercitando in proprio, o avendo interessenza diretta, imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa, salvo specifica autorizzazione del consiglio d'amministrazione che può tener conto delle tipologie, delle dimensioni imprenditoriali e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

E' fatto inoltre divieto ai soci cooperatori di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente nonché di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa, senza espressa e preventiva autorizzazione dell'organo di amministrazione, che terrà conto anche della tipologia e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.

ARTICOLO 10 - DOMANDA DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere almeno i seguenti dati ed elementi:

a) - se persona fisica - autocertificazione dalla quale

16 di 47

consiglio d'amministrazione al fine di accertare
l'esistenza dei requisiti per l'ammissione.

ARTICOLO 11 - PROCEDURA DI AMMISSIONE

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei re-
quisiti e delle condizioni di cui all'articolo 9) e
l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera
entro 60 (sessanta) giorni sulla domanda e stabilisce le
modalità ed i termini per il versamento del capitale so-
ciale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'in-
teressato e annotata a cura degli amministratori nel li-
bro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo
amministrativo deve motivare entro 60 (sessanta) giorni
la relativa delibera e comunicarla all'interessato.

In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 (sessanta)
giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di
ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione
della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella
dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a rece-
pire quanto stabilito dall'Assemblea con deliberazione da
assumersi entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'Assem-
blea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bi-

lancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO 12 - OBBLIGHI DEI SOCI

I soci sono obbligati a versare con le modalità e i termini che verranno indicati dall'organo amministrativo:

- le quote sociali sottoscritte;
- l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'Assemblea;
- l'eventuale tassa di ammissione deliberata dall'organo amministrativo.

Essi inoltre sono obbligati a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa.

I soci infine, si obbligano ad osservare le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Le azioni dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le

generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.

ARTICOLO 13 - CATEGORIA SPECIALE PER I NUOVI SOCI COOPERATORI

I nuovi soci cooperatori possono essere ammessi, a giudizio insindacabile dell'organo amministrativo, tenuto conto del quanto indicato nella domanda di ammissione, nella speciale categoria dei soci di cui al 3° comma dell'art. 2527 del codice civile.

Tale categoria è istituita in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale, ovvero, al loro inserimento nell'impresa.

I soci iscritti nella categoria speciale non possono in

	ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci	
	cooperatori.	
	L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei	
	soci speciali:	
	- coloro che devono completare o integrare la loro forma-	
	zione professionale in ragione del perseguimento degli	
	scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie	
	di medio e lungo periodo della Cooperativa;	
	- coloro che sono in grado di concorrere, ancorchè par-	
	zialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed eco-	
	nomici, in coerenza con le strategie di medio e lungo pe-	
	riodo della Cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in	
	conformità con quanto previsto da apposito Regolamento,	
	stabilisce almeno:	
	- la durata del periodo di formazione o di inserimento	
	del socio speciale che non può comunque superare il limi-	
	te di 5 (cinque) anni;	
	- i criteri e le modalità attraverso i quali si articola-	
	no le fasi di formazione professionale o di inserimento	
	nell'assetto produttivo della Cooperativa;	
	- il numero delle quote che il socio speciale deve sotto-	
	scrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque	
	non superiore ad 1/3 (un terzo) di quello previsto per i	
	soci ordinari.	

21 di 47

rimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della Cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dagli articoli 10, 11 e 12.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli o dell'apposito Regolamento, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dagli articoli 15 e 16.

ARTICOLO 14 - RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che:

- a) - abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) - non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

L'organo amministrativo deve esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione per verificare la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Se i presupposti del recesso non sussistono, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio.

Il socio, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale competente.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ARTICOLO 15 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

L'esclusione è pronunciata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio:

- a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione in cooperativa;
- b) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 9);
- d) che compia attività dannosa per la cooperativa o che,

	senza preventiva autorizzazione del Consiglio di Ammini-	
	strazione, sia in concorrenza con essa o che sia in con-	
	flitto d'interessi rispetto alla carica assunta all'in-	
	terno della stessa;	
	e) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal pre-	
	sente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni le-	
	galmente adottate dagli organi sociali;	
	f) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pa-	
	gamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di even-	
	tuali debiti contratti ad altro titolo verso la coopera-	
	tiva;	
	g) che in qualunque modo danneggia moralmente o material-	
	mente la società, oppure fomenta dissidi o disordini tra	
	soci;	
	h) che volontariamente abbia rassegnato le proprie dimis-	
	sioni dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato o ab-	
	bia dichiarato la sua volontà di interrompere qualsiasi	
	altro rapporto di lavoro;	
	i) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per	
	giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispe-	
	cie disciplinate da norme di legge ai fini	
	dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del red-	
	dito dei lavoratori;	
	l) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato	
	subisca un provvedimento di licenziamento per motivi di-	

	sciplinari, per giusta causa o giustificato motivo sog-
	gettivo;
	m) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato
	sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro 60
	(sessanta) giorni dalla comunicazione, può proporre oppo-
	sizione davanti al tribunale competente.
	ART. 16 - PROVVEDIMENTI IN CASO DI RECESSO ED ESCLUSIONE
	Salvo diversa e motivata decisione dell'organo ammini-
	strativo, alla deliberazione di recesso o di esclusione
	del socio cooperatore consegue la risoluzione
	dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico.
	In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di scambio mu-
	tualistico, si risolverà alla data di delibera dell'orga-
	no amministrativo con cui si constatano i legittimi moti-
	vi del recesso.
	In caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di scambio
	mutualistico, si risolverà a far data dalla comunicazione
	del provvedimento di esclusione.
	ART. 17 - DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al
	rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed
	eventualmente rivalutato.
	La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione
	alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla

	base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verifica-
	to lo scioglimento del rapporto sociale.
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapp-
	prezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della
	Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito
	del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice
	civile.
	Il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e
	dell'eventuale sovrapprezzo deve essere fatto entro il
	termine massimo di 180 (centottanta) giorni dall'approva-
	zione del bilancio stesso.
	Il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio
	può avvenire in più rate, unitamente agli interessi legali,
	entro un termine massimo di tre anni.
	ARTICOLO 18 - MORTE DEL SOCIO
	In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto
	di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posse-
	ggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento
	di tali requisiti è effettuato con delibera dell'organo am-
	ministrativo.
	Qualora gli eredi non possano subentrare per carenza dei
	requisiti o non intendano esercitare il diritto di subingresso,
	conseguono il diritto al rimborso della quota effettivamente
	versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le
	modalità di cui al precedente articolo.

STRUMENTI FINANZIARI

ARTICOLO 19 - STRUMENTI FINANZIARI

Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile e dell'articolo 111-octies delle disposizioni attuative.

La Cooperativa potrà altresì emettere, con le medesime modalità, quote destinate a soci sovventori, nel rispetto dell'art. 4 della legge n° 59/92 e di ogni altra disposizione legislativa in materia.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'Assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui

al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

E' fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi di cui all'art. 23 del presente statuto.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE, RISTORNI, BILANCIO E RIPARTO DEGLI

UTILI

ARTICOLO 20 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero);

- dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 19 del presente statuto;

- dalle quote sottoscritte dai soci sovventori, nel rispetto dell'art. 4 della legge n° 59/92, di cui al precedente art. 19 del presente statuto;

2) dalla riserva legale formata con gli utili di cui al successivo articolo 23) e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

	3) dall'eventuale sovrapprezzo quote sociali formato con
	le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto e
	delle deliberazioni degli organi sociali;
	4) dalla riserva straordinaria;
	5) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'Assem-
	blea e/o previsto per legge.
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Coopera-
	tiva con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci
	nel limite delle quote sociali sottoscritte.
	Le riserve, ad eccezione di quella di cui al punto 3, so-
	no indivisibili e, conseguentemente, non possono essere
	ripartite tra i soci durante la vita della Cooperativa,
	né all'atto del suo scioglimento.
	ARTICOLO 21 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di
	ogni anno.
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministra-
	tivo provvede alla redazione del bilancio in base ai
	principi e alle disposizioni di cui agli artt. 2423 e se-
	guenti del codice civile.
	Gli amministratori documentano in nota integrativa le
	condizioni di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 del co-
	dice civile.
	Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione
	nella quale dovranno essere specificatamente indicati i

30 di 47

leggi vigenti in materia, può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristoro.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali debbono risultare in linea con le seguenti direttive:

a) - aver agito nell'ambito della Cooperativa attivamente per il perseguimento dell'oggetto sociale;

b) - non trovarsi nella condizione di morosità nei confronti della Cooperativa;

c) - non essere stati richiamati verbalmente ovvero per iscritto per atti, fatti, comportamenti ritenuti dannosi per la Cooperativa;

d) - essere soci della cooperativa da almeno dodici mesi;

e) - non aver presentato richiesta di dimissioni dalla Cooperativa.

I ristorni possono essere erogati in denaro ovvero mediante aumento gratuito del valore delle quote sociali sottoscritte e versate.

Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare la ratifica dello stanziamento dei ristorni già previsto dagli amministratori.

ARTICOLO 23 - DESTINAZIONE DELL'UTILE

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

a) - una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla riserva legale;

b) - una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;

c) - un eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabilite dalle leggi vigenti in materia e dal precedente art. 22);

d) - un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutata da distribuire in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo; è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore;

e) - un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;

f) - quanto residua alla riserva straordinaria.

In ogni caso l'Assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge ai fini del mante-

	nimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in	
	deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la to-	
	talità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve	
	indivisibili.	
	ARTICOLO 24 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE SOCIALI	
	Il socio che intende trasferire le proprie quote sociali	
	deve darne comunicazione scritta all'organo amministrati-	
	vo con lettera raccomandata. Le azioni non possono essere	
	sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vin-	
	colate soltanto a favore della Cooperativa a garanzia	
	dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contragga-	
	no con la medesima.	
	Il creditore particolare del socio cooperatore, finchè	
	dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota	
	del medesimo.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal	
	ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine il socio è libero di trasferire le	
	proprie quote sociali e la cooperativa deve iscrivere nel	
	libro dei soci l'acquirente a condizione che abbia i re-	
	quisiti richiesti per l'ammissione.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione al	
	trasferimento delle azioni deve essere motivato. Contro	
	il diniego il socio può, entro 60 giorni dal ricevimento	

della comunicazione, proporre opposizione al Tribunale competente.

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 25 - SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo;
- c) il collegio dei sindaci se nominato.

ASSEMBLEA

ARTICOLO 26 - CONVOCAZIONE

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima; l'avviso deve essere recapitato ai soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro dei soci, per lettera raccomandata o con altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori, i sindaci effettivi o il revisore sono presenti ovvero, per dichiarazione del Presidente dell'Assemblea, risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare,

	senza aver manifestato opposizione. Se gli amministratori	
	o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente	
	all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione	
	scritta da conservarsi agli atti della società nella qua-	
	le dichiarano di essere informati della riunione e di	
	tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non	
	opporli alla trattazione degli stessi.	
	L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno entro 120	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, entro	
	termini più lunghi (comunque non superiori a 180 giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio) così come previsto	
	nell'art. 21 del presente statuto.	
	Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia	
	ritenuto necessario dall'organo amministrativo o ne sia	
	fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione	
	delle materie da trattare, da tanti soci che esprimano	
	almeno un terzo dei voti spettanti ai soci cooperatori.	
	In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo	
	entro 20 (venti) giorni dalla data di presentazione della	
	richiesta stessa.	
	Per le decisioni che riguardano:	
	- le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto socia-	
	le;	
	- le operazioni che comportano una sostanziale modifica-	
	zione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione	

dei diritti dei soci;

- lo scioglimento della società;

- la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;

la deliberazione dell'Assemblea deve essere assunta alla presenza di un notaio.

ARTICOLO 27 - DECISIONI DEI SOCI RIUNITI IN ASSEMBLEA

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno 1/3 (un terzo) del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;

2. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;

3. la nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e del Revisore;

4. le modificazioni dello statuto;

5. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;

6. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una ri-

levante modificazione dei diritti dei soci;

7. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.

ARTICOLO 28 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione quando intervengono personalmente o per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea, sia in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia, l'Assemblea convocata per le modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto; sulle decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci nonchè lo scioglimento e la liquidazione della società, sia in prima, sia in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole della maggioranza

assoluta dei voti spettanti.

ART. 29 - DIRITTO DI VOTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Nell'Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nel pagamento delle quote sociali sottoscritte, fermi rimanendo i limiti al diritto di voto previsti per i soci iscritti nella categoria speciale dall'art. 13) del presente statuto.

Ogni socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote sociali possedute; per i soci iscritti nella categoria speciale si rinvia all'art. 13) del presente statuto.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere conferite più di due deleghe.

ARTICOLO 30 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione o da persona designata dall'Assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i non soci, è fatta dall'Assemblea con la maggioranza dei

voti presenti.

Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

ORGANO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 31 - AMMINISTRATORI

La Cooperativa deve essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

L'incarico è previsto per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente e un Vice - Presidente.

Art. 32 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il	
	luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti	
	gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se no-	
	minati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima	
	dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno	
	prima.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue de-	
	liberazioni sono valide, anche senza comunicazione forma-	
	le, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed	
	i sindaci effettivi, se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Am-	
	ministrazione è necessaria la presenza effettiva della	
	maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono	
	prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.	
	In caso di parità dei voti, la proposta si intende re-	
	spinta.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale,	
	firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il	
	quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni	
	degli amministratori.	
	Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per	
	l'amministrazione della Cooperativa.	
	In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti	
	ai poteri degli amministratori.	

41 di 47

Art. 33 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati i limiti ai poteri del Consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri ovvero a uno o più dei suoi componenti.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Art. 34 - RAPPRESENTANZA LEGALE

La firma sociale e la rappresentanza legale della società sono affidate anche in giudizio al Presidente del Consiglio, al Vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Art. 35 - ORGANO DI CONTROLLO E

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'organo di controllo della società è costituito da un Collegio Sindacale o da un Sindaco Unico.

Nei casi di non obbligatorietà per legge di un organo di controllo, la scelta tra Collegio Sindacale o Sindaco Unico è operata per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente con decisione dei soci.

	In ogni caso, si applicano, in quanto compatibili, gli
	articoli da 2397 a 2409 del codice civile e la normativa
	vigente in materia di organi di controllo. Le riunioni
	dell'organo di controllo possono tenersi anche con mezzi
	di telecomunicazione; in tal caso si applicano le dispo-
	sizioni previste nel presente statuto in materia di orga-
	no amministrativo.
	Nei casi di obbligatorietà per legge di un organo di con-
	trollo, la scelta tra Collegio Sindacale o Sindaco Unico
	è operata per la prima volta nell'atto costitutivo e suc-
	cessivamente da decisione dei soci. Si applica l'art.
	2477, commi da 2 a 6 dell'art. 2477 del codice civile.
	In ogni caso, si applicano, in quanto compatibili, gli
	articoli da 2397 a 2409 C.C. e la normativa vigente in
	materia di organi di controllo. Le riunioni dell'organo
	di controllo possono tenersi anche con mezzi di telecomu-
	nicazione; in tal caso si applicano le disposizioni pre-
	viste nel presente statuto in materia di organo ammini-
	strativo.
	Sia nel caso in cui la nomina dell'organo di controllo
	non sia obbligatoria, sia nel caso in cui sia obbligato-
	ria, qualora la società abbia ricavi o patrimonio netto
	pari o superiore a un milione di Euro, l'organo di con-
	trollo è obbligatoriamente costituito dal Collegio Sinda-
	cale.

La revisione legale dei conti è esercitata dall'organo di controllo, che deve essere composto esclusivamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Con decisione dei soci, la revisione legale dei conti può essere affidata, in alternativa all'organo di controllo, ad un revisore legale o ad una società di revisione, iscritti nell'apposito registro. La revisione legale dei conti deve essere necessariamente affidata ad un revisore legale o ad una società di revisione, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

Per la revisione legale dei conti si applicano le disposizioni previste in tema di società per azioni e dal D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e relative disposizioni di attuazione.

SCIoglimento E ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 36 - SCIoglimento

La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge nonché nei seguenti casi:

- impossibilità del raggiungimento dello scopo sociale;
- deliberazione dell'Assemblea dei soci in seduta straordinaria.

Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del Registro delle Imprese.

	Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento	
	della Cooperativa o deliberato lo scioglimento della	
	stessa, l'Assemblea, con le maggioranze previste per le	
	modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, di-	
	spongono in merito alla determinazione del numero e dei po-	
	teri dei liquidatori, alla nomina degli stessi, al com-	
	penso e ai criteri di liquidazione.	
	L'Assemblea dispone inoltre in merito a quanto ora non	
	previsto ma obbligatorio per legge.	
	La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato	
	di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della	
	causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, as-	
	sunta con le modalità e le maggioranze previste per la	
	modifica dello statuto.	
	I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni ri-	
	guardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno di-	
	ritto di recedere.	
	Art. 37 - DISPOSIZIONI FINALI	
	Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 del co-	
	dice civile per la qualificazione di cooperativa a mutua-	
	lità prevalente, e contenute nel presente statuto all'ar-	
	ticolo 5) sono inderogabili e devono essere in fatto os-	
	servate.	
	Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le	
	norme del vigente codice civile e delle leggi speciali	

46 di 47

Esente da bollo

Certifico io sottoscritto dr. Roberto Onano, Notaio in Cagliari, iscritto presso il Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale su supporto cartaceo ai sensi dell'articolo 23 comma 5 D.Lgs. 7 marzo 2005, N. 82, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Cagliari, 30 aprile 2020